

BGer 6B 54/2024 vom 21. Juli 2025

Bundesgericht, 2025-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_54_2024

FR: TF 6B 54/2024 du 21 juillet 2025

IT: TF 6B 54/2024 del 21 luglio 2025

Regeste

Danneggiamento, arbitrio | Infrazione

Erwägungen

E. 1

Inoltrato dagli imputati (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è di massima ammissibile, in quanto tempestivo (combinati disposti art. 100 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. c e 45 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 2

Secondo la CARP, la somma di diversi elementi conduce a identificare negli insorgenti gli autori dell'imbrattamento della cabina di trasformazione. Poco più di un'ora dopo la constatazione del graffito, non lontano dalla cabina, gli agenti si sono imbattuti nei ricorrenti e nelle tasche di uno di loro è stato rinvenuto un accendino con la scritta "FCZ". Questo acronimo corrisponde a quello del "Fussballclub Zürich", di cui essi sono tifosi, e a quello verniciato sulla facciata della cabina. Peraltro, durante tutto il procedimento, gli insorgenti si sono sempre rifiutati di spiegare i motivi del loro girovagare notturno in un piccolo paese del Sopraceneri. L'autorità cantonale ha evidenziato pure il ritrovamento, poco dopo la constatazione del danneggiamento, della vettura immatricolata a Zurigo, riconducibile alla cerchia dei ricorrenti, con il vano motore ancora caldo e contenente, visibili attraverso il vetro posteriore, diverse decine di bombolette spray già utilizzate, ossia una quantità ampiamente sufficiente per realizzare il graffito della cabina di trasformazione. Sulla base di questi riscontri probatori, considerati nel loro insieme, la CARP ha ritenuto di poter accertare, con rassicurante certezza, che gli insorgenti sono gli autori del danneggiamento, tenuto conto inoltre dell'alta improbabilità, finanche impossibilità, che vi fossero quella sera a X. _____ altri tifosi ansiosi di comunicare al mondo il loro attaccamento per la squadra zurighese.

E. 2.1

I ricorrenti sostengono che non sarebbe possibile evincere dagli atti un loro coinvolgimento nel danneggiamento. Né il possesso dell'accendino con la scritta "FCZ", né il vano motore caldo del veicolo, né le bombolette spray e neppure la loro presenza nei paraggi dopo oltre un'ora dalla constatazione dell'accaduto proverebbero alcunché in merito. La conclusione della CARP costituirebbe una " pura speculazione " e sarebbe pertanto arbitraria e contraria al principio in dubio pro reo . L'autorità cantonale avrebbe inoltre interpretato a loro sfavore il loro rifiuto di rispondere, incorrendo anche per questa ragione nell'arbitrio.

E. 2.2

Se in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi.

Analogamente, non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_797/2024 del 10 giugno 2025 consid. 2.1.3 con rinvii). Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. , art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo , che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; sulla nozione di arbitrio v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).

E. 2.3

Gli insorgenti non contestano l'esistenza degli indizi ritenuti dalla CARP, ma ritengono che dagli stessi non possa essere desunta la loro responsabilità nell'imbrattamento della cabina di trasformazione, mancando prove al riguardo. Così, ad esempio, non negano la presenza di una grande quantità di bombolette di vernice spray usate nel veicolo a loro riconducibile, ma evidenziano l'assenza di prove circa il loro utilizzo per il graffito oggetto dell'accusa. Dimenticano che il loro è un processo indiziario. Contrariamente a quanto affermano, la conclusione dell'autorità precedente non costituisce una " pura speculazione ", ma il risultato di un logico e accurato ragionamento condotto sulla base di diversi elementi. Certo, presi isolatamente, gli indizi menzionati sono insufficienti per ascrivere ai ricorrenti il danneggiamento in giudizio. Tuttavia, collegati tra loro e valutati nel loro insieme, sono senz'altro adeguati a giustificare in modo sostenibile la conclusione dell'autorità cantonale in merito alla loro responsabilità nell'accaduto. Nel loro complesso, gli indizi sono univoci nell'indicare proprio negli insorgenti gli autori del danneggiamento, senza lasciare spazio a conclusioni alternative altrettanto persuasive o anche solo plausibili che, del resto, nemmeno gli insorgenti ventilano.

E. 2.4

Infondata appare anche la censura connessa alla valutazione del diritto di non autoincriminarsi. Infatti la CARP non ha motivato la colpevolezza degli insorgenti con il loro legittimo esercizio del diritto di non rispondere e non lo ha, come pretendono, " interpretato a svantaggio " dei ricorrenti, né ha indirettamente imposto loro di provare la loro innocenza. Ha semplicemente constatato che, a fronte dei numerosi indizi a loro carico e in particolare del loro girovagare a un orario antelucano in un piccolo paese di montagna, gli insorgenti non hanno mai fornito alcuna spiegazione in merito. Ha quindi tenuto conto del loro silenzio nella valutazione degli elementi a loro carico. In tal modo l'autorità

cantonale non ha commesso alcun arbitrio né violato in altro modo il diritto. Secondo la giurisprudenza infatti, in determinate circostanze è possibile tener conto, nell'ambito della valutazione delle prove, del rifiuto dell'imputato di fornire informazioni utili a proprio scarico qualora, alla luce degli elementi probatori a carico, si possa ragionevolmente attendere una spiegazione (sentenza 6B_1218/2023 del 7 maggio 2025 consid. 3.3.2 con rinvii).

E. 2.5

L'accertamento dei fatti svolto dall'autorità cantonale regge alle censure dei ricorrenti e resta pertanto vincolante per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

E. 3

Gli insorgenti non contestano la realizzazione degli elementi costitutivi del danneggiamento sulla scorta dei fatti ritenuti dalla CARP né la pena inflitta loro. Non è dunque necessario in questa sede chinarsi su questi aspetti. Le loro conclusioni volte alla reiezione delle pretese civili dell'accusatrice privata, rispettivamente al dissequestro delle bombolette di vernice spray appaiono funzionali al postulato loro proscioglimento dall'imputazione di danneggiamento, essendo prive di una specifica motivazione a loro sostegno. Poiché la condanna per titolo di danneggiamento dev'essere confermata, anche il rinvio dell'accusatrice privata al competente foro civile per le pretese di tale natura e la confisca delle bombolette di vernice spray vanno confermati.

E. 4

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, in quanto infondato. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del ricorrente 1 non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono dunque poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 66 cpv. 5 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.